

LXXV.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo* — *Comunicazione di una lettera del presidente del Consiglio, Rudinì, con la quale da parte dell'ambasciatore d'Inghilterra esprime la gratitudine del Governo di S. M. Britannica per le condoglianze deliberate dal Senato in occasione della morte del duca di Clarence* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito* — *Approvazione degli articoli 15, 16, 24 e 25 stati rinviati all'Ufficio centrale, e nuova sospensione dell'art. 26, dopo discussione alla quale prendono parte il ministro della guerra ed i senatori Serafini, Taverna relatore, Avogadro, Ricotti, Pianell, Morra, Bruzzo, Bertolè-Viale* — *Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina. Intervengono in seguito i ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Debbo comunicare al Senato la seguente lettera:

Roma, 9 febbraio 1892.

Eccellentissimo sig. Presidente

« Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Inghilterra mi ha pregato di far pervenire a V. E., all'onorevole senatore Canonico ed a tutti i membri di codesto alto Consesso le espressioni di sincera gratitudine del Governo di S. M. Britannica per le condoglianze che furono deliberate dal Senato in occasione della morte di S. A. R. il duca di Clarence e di Avondale e che mi furono comunicate da V. E. con nota del 21 gennaio u. s., n. 18-172.

« Nel rendermi interprete di tali sentimenti del Governo inglese presso l'E. V., colgo l'occasione di rinnovarle, eccellentissimo signor presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

« Firmato: RUDINÌ ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Rossi Alessandro chiede un congedo di un mese per ragioni di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione del del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito ».

Chieggo all'Ufficio centrale se debba essere ripresa la discussione degli articoli che furono

ieri sospesi, o se si debba proseguire a discutere dall'art. 31.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io credo che sarebbe meglio riprendere la discussione incominciando dall'art. 15 che fu il primo sospeso.

PRESIDENTE. Sta bene. Si riprende dunque la discussione degli articoli sospesi. Il primo di essi fu il quindicesimo.

Il testo in discussione era il seguente:

CAPO V.

Nomina al grado di sottotenente.

Art. 15.

Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 20° anno di età, e se non è cittadino dello Stato.

I non regnicoli, per poter essere nominati ufficiali, oltre ad avere ottenuta la cittadinanza italiana, dovranno dimostrare di non avere obblighi militari da compire nello Stato donde provengono.

Il signor senatore Serafini proponeva che si riprendesse il primo comma quale era proposto dal disegno ministeriale, che è il seguente:

« Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 18° anno di età, e se non è cittadino dello Stato ».

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Come dissi ieri la redazione del progetto ministeriale stabiliva il 18° anno di età, ma col sottinteso che stante gl'inconvenienti che si erano verificati, cioè di avere un elemento forse non sempre perfettamente idoneo, almeno non come si sarebbe desiderato in fatto di coltura generale, si sarebbe fatto in modo che per entrare nella scuola militare e nella accademia militare il candidato dovesse avere la licenza liceale o d'istituto tecnico. Con questo temperamento si veniva in fondo, dal più al meno, ad avere il risultato stesso che si otterrebbe coll'articolo come era stato redatto dall'Ufficio centrale. Però ieri fu osservato, e giustamente, che poteva avvenire che questa restrizione al

20° anno di età potesse precludere la via alla nomina a sottotenente a dei giovani, i quali precoci d'intelligenza e di studi, avessero anche potuto soddisfare ai requisiti che si desideravano, anche in una età minore. Allora mi è parso che si poteva evitare quest'inconveniente ritornando al testo primitivo del progetto ministeriale introducendo però nel disegno di legge la condizione che per essere ammesso alla scuola militare e all'accademia militare si dovesse avere la licenza liceale o di istituto tecnico, oppure dei titoli equipollenti, che sarebbero poi rimessi alla decisione del Ministero della pubblica istruzione.

Questa proposta essendo stata fatta all'Ufficio centrale stamattina, l'Ufficio centrale avrebbe consentito a ripristinare l'articolo del disegno di legge ministeriale, alla condizione però di introdurre una clausola nuova, che sarebbe questa: « È condizione necessaria per l'ammissione alla scuola militare, o all'accademia militare l'aver conseguito la licenza liceale o di istituto tecnico, oppure titoli equipollenti ».

Quest'aggiunta può esser fatta indifferentemente in tre punti diversi.

Il luogo più conveniente sembrerebbe però dopo il primo capoverso dell'art. 16, che è già stato votato ieri, oppure in testa all'art. 17, se l'essere stato ieri votato l'art. 16 potesse fare difficoltà, oppure in fondo all'art. 15.

PRESIDENTE. Il regolamento provvede già a ciò: dopo votato un progetto di legge non solo è concesso all'Ufficio centrale di proporre il coordinamento, ma anche quelle aggiunte e modificazioni che intendesse di presentare, sia come parte di articoli, sia come nuovi articoli.

Per conseguenza non vi è alcuna difficoltà a collocare questa aggiunta, qualora il Senato l'approvi, dove sia proposto dal ministro e dall'Ufficio centrale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Dietro questa dichiarazione dell'onor. presidente, d'accordo coll'Ufficio centrale, proporrei che l'aggiunta che ho letta fosse collocata dopo il primo inciso dell'art. 16.

PRESIDENTE. La nuova condizione dal ministro e dall'Ufficio centrale perchè si fissi che la nomina a sottotenente potrà avvenire a 18 anni, consiste in questo: che, per l'ammissione alla accademia militare o scuola militare siasi

conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico, oppure titoli equipollenti. Prima dunque di votare l'art. 15, converrà deliberare sulla aggiunta proposta dal ministro e dall'Ufficio, salvo a collocarla poi nel posto opportuno.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Io prego i signori senatori di tenere ben presente l'aggiunta che l'ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone all'art. 16; esso accetta come io ieri suggerii l'art. 15 del Ministero, in cui è fissato che l'età minima per essere sottotenente è 18 anni piuttosto che 20, come proponeva la Commissione.

Io osservai ieri alcune circostanze che mi inducevano a ritornare alla proposta ministeriale, e cioè: perchè lo stesso limite minimo vige nel nostro esercito dal 1853; è conforme a quanto si pratica nella nostra marina militare, nonchè all'art. 16 della legge, che abbiamo votato pochi giorni sono, sullo stato degli impiegati civili, e quindi sono lieto che il ministro e l'Ufficio centrale accettino di ritornare all'articolo primitivo; se non che l'introdurre la condizione che per essere ricevuto ai corsi d'istruzione a sottotenente occorra che abbia conseguita la licenza liceale mi sembra troppo. Con questa condizione è molto problematico che si possa passare sottotenente a 18 anni. E si badi, signori senatori, che ciò involge gli interessi dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Esigere che, per essere ammesso alla scuola di Modena, occorre la licenza liceale o tecnica, che ordinariamente non si può ottenere che dai 16 ai 19 anni, ammesso poi che la scuola di Modena duri per lo meno due anni, si andrà appunto verso il ventesimo anno e qualcheduno verso il ventunesimo per essere ufficiale.

Io del resto sono ben lieto che la selezione, diremo così, dei giovani per la scuola di Modena abbia la sanzione di una larga istruzione sociale, ma non mi dissimulo che probabilmente ne verrà una difficoltà per reclutare i giovani aspiranti ufficiali.

Ad ogni modo credo che il ministro della guerra quando vedrà l'insufficienza del reclutamento appunto per averlo reso difficile con lo esigere la licenza liceale o tecnica, o l'e-

quipollenza di questa, ritornerà al Parlamento per facilitare, come spesso è accaduto, le ammissioni.

Ad ogni modo faccio presente queste mie considerazioni agli onorevoli miei colleghi, perchè ritengo che con questa esigenza si renda più pesante la carriera militare.

Da una parte fissate il limite massimo d'età e con la falce e la clepsidra alla mano allontanate i vecchi, e dall'altra parte rendete difficile l'ammissione dei giovani; tutto ciò, a mio credere, è esagerato.

Veda quindi il signor ministro se tutte queste restrizioni e determinazioni non rendano difficile la carriera dell'ufficiale.

Ad ogni modo io approvo la proposta del ministro.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Lo scopo dell'Ufficio centrale nel proporre che si portasse a 20 anni il limite d'età per essere promosso sottotenente era specialmente questo, di assicurarsi cioè che i giovani abbiano un maggior grado di coltura generale.

Questo scopo si raggiunge egualmente colle modifiche proposte dall'onorevole ministro; e per conseguenza l'Ufficio centrale le accetta.

L'Ufficio centrale non dividerebbe tutte le apprensioni del senatore Serafini sulla difficoltà di reclutamento degli istituti militari che potrebbe derivare da questa più severa condizione messa all'ammissione.

Sono tanti gli aspiranti agli impieghi che credo proprio da questo lato, per ora e per lungo tempo ancora, si può essere abbastanza rassicurati. Del resto che si sia un po' esigenti nelle condizioni di coltura che si domandano agli ufficiali, pare a me che è cosa piuttosto da lodarsi, anzichè no.

Pensiamo che gli ufficiali sono destinati a comandare uomini, a guidarli nel momento del pericolo; in questo momento la disciplina è garantita più dal prestigio che si può avere sugli uomini, che non dalle materialità del regolamento; più un uomo sarà istruito, maggiore sarà l'autorità che avrà sui suoi dipendenti.

Per conseguenza l'Ufficio centrale vede con cuore tranquillo e con coscienza sicura queste

maggiori, non dirò difficoltà, ma queste condizioni un po' più severe poste all'amministrazione nelle scuole militari.

Del resto ripeto che accolgo perfettamente le proposte fatte dall'onor. ministro e spero che il Senato vorrà conceder loro la sua approvazione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Devo far notare all'onorevole senatore Serafini le ragioni che ha dette il relatore dell'Ufficio centrale relativamente al timore per il reclutamento.

Come ho già detto ieri, questo temperamento si collega con una necessaria trasformazione degli studi nei collegi militari, perchè se si vuole arrivare fra l'altre cose ad avere la licenza liceale o d'istituto tecnico per coloro che entrano alla scuola militare, od all'Accademia militare, bisogna naturalmente che coloro che usciranno in avvenire dai collegi militari possano ottenere questo grado di studi.

Quindi evidentemente bisogna passare questo periodo di trasformazione degli studi in modo di ottenere che all'uscita dai collegi militari si possa avere la licenza liceale o di istituto tecnico.

Se poi si vedesse che il reclutamento potesse essere alquanto scarso per effetto del ritardo degli studi che vi è nel nostro paese, mentre altrove tutti hanno quel grado di coltura per entrare negli istituti corrispondenti, si potrebbe sempre provvedere con speciali disposizioni.

Ma d'altra parte io ritengo che per il momento quel pericolo non possa affacciarsi, perchè ripeto che per il periodo transitorio non possiamo da un momento all'altro cangiare il programma degli studi nei collegi militari.

E se si volesse maggiormente determinare, si potrebbe, se lo crede l'onor. Serafini, dire: « l'ammissione di coloro che non provengono dai collegi militari »; imperciocchè per adesso bisogna lasciare, per quelli che già si trovano negli istituti militari in condizioni differenti, che si provveda con disposizioni transitorie; e per questo si potrà mettere un articolo transitorio.

Allora si determinerebbe precisamente questo concetto di esigere la licenza liceale o d'istituto tecnico; pel momento si possono appli-

care, nelle prossime ammissioni, criteri di carattere transitorio.

A questo proposito debbo parlare dei titoli equipollenti di cui si è fatto cenno nell'aggiunta proposta.

Quando si dice: avere titoli equipollenti, s'intende che si possono considerare come muniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, coloro che hanno fatto questi studi in istituti corrispondenti, per esempio, all'estero, e quindi possono concorrere ai nostri istituti militari, e ciò per la ragione di non privare il paese di buoni elementi che hanno avuto occasione di studiar fuori.

Del resto di questa questione di equipollenti, come in passato così in avvenire, potrebbe determinarsi nel relativo regolamento, e sarebbe sempre inteso il parere del ministro della pubblica istruzione che è abbastanza rigoroso su questa questione.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente il passaggio dello stretto di Messina, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ripresa della discussione.

Senatore AVOGADRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AVOGADRO. Desidero soltanto domandare all'onorevole ministro della guerra, se un modo di provare i titoli equipollenti non potrà essere un esame di ammissione alla scuola di Modena o all'Accademia militare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'esame verrà probabilmente da sè, perchè tra le altre cose un esame per l'Accademia militare ci vorrà necessariamente, a cui dovrà esser sempre accompagnata la licenza liceale o d'istituto tecnico. Non si può stabilire, ma è anche da prevedersi il caso che il reclutamento non sia sufficiente, ed allora certamente il Ministero della guerra sarà indotto a prendere tutti quelli che si troveranno provvisti della licenza liceale o dell'istituto tecnico, od i titoli equipollenti determinati d'accordo col Ministro dell'istruzione pubblica. Può anche accadere il caso inverso, che cioè le domande siano superiori al numero di posti disponibili, ed allora ci vorrà un esame di concorso. Quindi la questione dell'esame non è esclusa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare rileggo l'aggiunta proposta dal signor ministro d'accordo coll'Ufficio centrale, aggiunta che dovrebbe formare il secondo paragrafo dell'articolo 16:

« È condizione necessaria per l'ammissione all'accademia militare, o alla scuola militare l'aver conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico, oppure titoli equipollenti ».

Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 15. Il signor senatore Serafini propose come emendamento al primo paragrafo che sia ripristinato quello del progetto ministeriale, emendamento che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale hanno accettato. Lo rileggo:

« Nessuno può essere nominato sottotenente, se non ha compiuto il 18° anno di età e se non è cittadino italiano ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questa prima parte dell'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 15 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'articolo 24 che fu pure esso sospeso e che fu posto in discussione nel testo seguente:

Art. 24.

« I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quarti ad anzianità e di un quarto a scelta.

« Per essere promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado ».

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Tenendo conto delle osservazioni fatte nella discussione avvenuta fino ad ora, il Ministero d'accordo coll'Ufficio centrale, avrebbe modificato alquanto questo art. 24 ed il susseguente 25, nel senso di diminuire di qualche cosa il numero degli ufficiali che possono aspirare all'avanzamento a scelta, e nello stesso tempo diminuire anche l'intensità del vantaggio.

Però, esaminati, ponderati bene i calcoli che possono esser fatti in una questione simile, per approssimazione, io sono venuto nella determinazione di proporre una dicitura che mi pare possa combinare con un efficace funzionamento dell'avanzamento a scelta, come era stato sempre ammesso fino ad ora, e come molti ritengono che si debba conservare per portare negli alti gradi dell'esercito, degli elementi abbastanza giovani, sui quali si possa contare che potranno per qualche tempo rendere ancora buoni servizi.

Quindi il Ministero ha proposto e l'Ufficio centrale ha accettato, di cambiare la proporzione di tre quarti ed un quarto in quattro quinti ed un quinto. Così invece di dire: « I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro, nella proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta » si direbbe: « sono nominati nella proporzione di quattro quinti per anzianità e di un quinto a scelta ». E invece di dire: « Per essere promossi a scelta, i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo di anzianità », si direbbe: « Per essere promossi a scelta, i tenenti devono trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo di anzianità ».

Una modificazione uguale sarebbe poi fatta nell'art. 25.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro propone nel primo alinea di questo articolo invece di dire « nella proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta » si dica invece: « nella proporzione di quattro quinti per anzianità e di un quinto a scelta ». Ed al secondo alinea invece di dire: « Per essere promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo di anzianità » si dica: « Per essere promossi, ecc. . . . devono trovarsi nel primo quinto, ecc. ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Ricotti.

Senatore RICCOTTI. Nella discussione generale di questo progetto di legge ebbi l'onore di esporre al Senato alcune considerazioni sopra questi avanzamenti a scelta, e venni nella conclusione che esplicandosi la legge, come era stata proposta dal ministro ed approvata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, si avrebbero avute le seguenti conseguenze:

1° Che l'avanzamento a scelta nei due gradi, da tenente a capitano e da capitano a maggiore, sarebbe accordato esclusivamente a quelli che superavano gli esami della scuola di guerra; nessun altro mezzo d'avanzamento a scelta sarebbe ammesso.

2° Che il numero dei promossi e l'intensità dell'avanzamento a scelta, ossia il vantaggio di carriera che si poteva ottenere coll'avanzamento a scelta, erano tali che tutti i posti da colonnello e da generale sarebbero stati occupati da ufficiali che furono promossi a scelta nei gradi inferiori; quindi ne derivava un'esclusione completa per l'avvenire, alla promozione a colonnello e generale di tutta la massa degli ufficiali che avrebbero progredito semplicemente per turno d'anzianità. Anzi ho soggiunto che pochissimi di questi avrebbero potuto raggiungere il grado di tenente colonnello, ma avrebbero dovuto cessare dal servizio, nell'esercito permanente, per giubilazione, imposta dai limiti di età da capitano, da maggiore e pochissimi da tenenti colonnello.

Ora questo risultato mi parrebbe poco conveniente per mantenere alto il morale della maggioranza degli ufficiali dell'esercito; e mi parrebbe poco opportuno anche nell'interesse dell'esercito stesso imperocchè, astrazione fatta dagli individui, non vi è dubbio che fra gli ufficiali che non possono presentarsi agli esami della scuola di guerra, se ne trova un buon

numero che hanno tali qualità morali, di carattere, di energia e di attitudine al comando militare, da poter compensare largamente le qualità scientifiche di cui possono difettare.

Non è qui il caso di citare degli esempi, ma se ne potrebbero ricordare dei molto efficaci anche di data recente.

Io quindi credevo che nell'interesse del quadro generale degli ufficiali e nello interesse del Governo si dovesse combinar le cose in modo che almeno una parte dei gradi elevati, cioè di colonnello e maggior generale, potesse essere devoluta a questi ufficiali distinti che pure non hanno preso gli esami della scuola di guerra.

L'onorevole signor ministro non ha confutato le mie conclusioni generali e anzi ha ammesso che la questione fosse nuovamente esaminata dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si è riunito ed ha sentito le proposte fatte dal ministro della guerra al riguardo, proposte che, nella sua maggioranza, l'Ufficio ha accennato. Esse consistono nel temperare questo avanzamento, fermo rimanendo i due avanzamenti a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Il ministro ha temperato l'intensità ed anche il numero di questi promovibili. Ha temperato il numero riducendo ad un quinto invece del quarto le promozioni a scelta; ha temperato la intensità di questo avanzamento prescrivendo che la promozione non fosse accordata se non quando l'ufficiale raggiunge il primo quinto nel ruolo d'anzianità del proprio grado, invece del primo quarto dapprima stabilito.

Questi due temperamenti hanno le loro conseguenze, ma sono ben lungi dal risolvere la questione.

Secondo calcoli approssimativi, che si possono fare sulle promozioni verificatesi negli scorsi anni, si può ritenere, che malgrado le modificazioni proposte dal ministro ed accettate dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, nessun ufficiale che percorra la carriera con semplice avanzamento ad anzianità potrà raggiungere il grado di colonnello, ma solo sarà aumentato il numero di quelli che giungeranno fino al grado di tenente colonnello.

Non intendendo punto di imporre il mio modo di vedere all'onorevole ministro ed alla maggioranza dell'Ufficio centrale, io avrei accettato una delle due proposte conciliative: 1° Mante-

neri i due avanzamenti a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore per titolo d'esami, limitando però la concessione di tali avanzamenti a solo quando l'ufficiale raggiunge il primo decimo del ruolo d'anzianità del rispettivo grado; 2° Limitare l'avanzamento a scelta per merito di esami alla sola promozione da capitano a maggiore, da concedersi solo quando il capitano raggiunge il primo sesto ed anche il primo quinto del ruolo di anzianità; in una parola consacrare con un articolo di legge ad un dipresso quanto fu stabilito con decreti reali del 1887 e 1888 e che sono attualmente in vigore.

Con questi due sistemi l'avanzamento a scelta per esami sarebbe stato naturalmente diminuito nella sua intensità; il vantaggio di carriera concesso a questo titolo di scelta, sarebbe ridotto a due o tre anni, per cui la differenza di età fra i promossi a scelta e quelli promossi ad anzianità sarebbe abbastanza piccola da permettere ad una parte abbastanza numerosi dei promossi ad anzianità di concorrere con quelli promossi a scelta nell'avanzamento ai gradi superiori di colonello e di generale.

Queste disposizioni sull'avanzamento a scelta per titolo d'esami, sarebbero state completate con un maggior allargamento agli altri avanzamenti straordinari considerati dall'articolo 30 del presente progetto, il quale concede al ministro la facoltà di avanzamenti straordinari in tutti i gradi della gerarchia militare, in circostanze eccezionali e per meriti militari non misurati da esami, ma determinati da un complesso di fatti e circostanze da lasciar presumere con fondamento che gli ufficiali in tal modo prescelti potranno essere un fattore importante di vittoria in caso di guerra.

Questi avanzamenti eccezionali e straordinari sarebbero di loro natura molto limitati per numero, e perciò non avrebbero influenza sensibile sul complesso degli avanzamenti ordinari ad anzianità ed a scelta per esami, che pure si conserverebbero.

Per questi motivi, malgrado il mio vivo desiderio di appoggiare le proposte dell'onorevole ministro, non ho potuto acconsentire alle sue ultime concessioni che sono, a mio avviso, troppo limitate per correggere le gravi conseguenze che deriveranno dal nuovo sistema di avanzamento che sarà consacrato da questo

progetto di legge, e che in complesso non è che un ritorno alquanto aggravato a quanto fu praticato da noi con decreti reali 12 o 15 anni or sono, e che l'esperienza ha dimostrato assai cattivo e perciò modificato sostanzialmente coi decreti del 1887 e 1888, i quali se non ebbero fin ora grandi effetti, stante il breve tempo trascorso, lasciavano sperare ottimi risultati.

Concludo adunque dichiarando, che non ho potuto consentire, con rincrescimento, alle nuove proposte fatte dal Ministero, perchè insufficienti a riparare ai mali che io prevedo, e pur riconoscendo tutta la utilità che si faccia una legge sull'avanzamento, con grande mio rammarico non potrò dare il mio voto favorevole ad una legge che potrebbe avere le conseguenze che ho indicato.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il senatore Ricotti, e mi associo completamente a tutte le sue considerazioni ed alla conclusione a cui egli è giunto. Io posso votare le proposte del senatore Ricotti ma non quelle che sono nel progetto di legge modificato come or ora il Ministero ha esposto.

Che io mi associ alle considerazioni ed alle conclusioni del senatore Ricotti sarà facile comprenderlo, perchè ho già detto nei giorni scorsi, ripetutamente, quanto io rispetti l'intelligenza e le cognizioni; ma nell'esercito non sono solamente l'intelligenza e le cognizioni che fanno buoni ufficiali, bensì le qualità del carattere, il rigoroso adempimento del proprio dovere e lo spirito militare.

Fra due ufficiali, uno dei quali abbia tutte le cognizioni necessarie per adempire il proprio dovere (condizioni che sono sempre assicurate per mezzo dei procedimenti in vigore) e che presti il suo servizio con impegno e zelo, che abbia autorità di comando, che sia animato dallo spirito militare, ed un altro, il quale abbia maggiori cognizioni, ma che non posseda le qualità militari ora accennate, io preferisco il primo al secondo.

A mio avviso le qualità di carattere devono primeggiare sempre e di preferenza nei gradi più elevati, poichè una nozione, un consiglio si possono prendere ad prestito, non così la fermezza d'animo, l'imperturbabilità, la risoluzione, la costanza.

Bisogna badar bene di non separare l'esercito in due categorie, ad una delle quali, per meriti di maggior coltura, spesso discutibili, si concedano preferenze e vantaggi a danno dell'altra.

L'esercito deve essere compatto, tutto informato allo stesso principio, agli stessi sentimenti; deve essere animato da spirito di solidarietà, per cui bisogna evitare, con ogni cura, vi s'introducano malumori e divisioni che ne scuotono la solidità.

Gli ufficiali si misurano e si apprezzano a vicenda, e si forma su ciascuno un'opinione, dal maggior numero consentita, che difficilmente erra. Senonchè delle qualità militari e di carattere se ne hanno prova giornalmente, mentre è più difficile costatare e misurare la coltura e le cognizioni di ciascuno.

Si afferma ognora la necessità di avere nei gradi elevati ufficiali istruiti e di buona età. Però bisogna in questo procedere con molta oculatezza e misura; e poichè, se è vero, come ritengo verissimo, che la robustezza fisica è necessaria in tutti i gradi, lo è maggiormente in coloro che devono eseguire e sopportare maggiori fatiche e disagi che non in quelli che comandano. Del resto, venendo allo stato attuale delle cose, il Senato non deve più preoccuparsi di avere negli alti gradi ufficiali giovani ed istruiti, perchè quello che si è fatto finora ha portato largamente avanti i giovani provenienti dalla scuola di guerra.

Basti dire che 55 o 56 tenenti colonnelli di stato maggiore, ai quali bisogna aggiungere quelli altri che vi appartenevano, e che attualmente prestano servizio in fanteria, che sono all'età di 40 anni o poco più, fanno una massa compatta la quale chiude quasi ermeticamente il progredire agli altri, ed in pochi anni non avremo che questa classe di ufficiali che copriranno i posti più elevati.

Il mio discorso potrà parere poco favorevole agli ufficiali di stato maggiore provenienti dalla scuola di guerra, ma io proprio non vorrei che sorgesse questo dubbio.

Questi ufficiali sono realmente istruiti e forniti di tutte le condizioni morali di cui ho parlato. Io, nel fare il paragone fra le due classi di ufficiali, intendeva parlare di ufficiali provenienti dalla scuola di guerra che non accoppiassero alle cognizioni le qualità militari; ma

fortunatamente nel maggior numero di essi si riscontrano le une e le altre.

Epperò mi associo al concetto dell'onorevole Ricotti, che tende a lasciare una porta aperta a progredire a quelli ufficiali che, senza appartenere allo stato maggiore, senza essere stati alla scuola di guerra, hanno pur tuttavia le qualità necessarie per disimpegnare ogni loro dovere, e lo adempiono lodevolmente.

Concludendo, accetto le proposte del senatore Ricotti, ma non posso votare l'articolo 16, anche modificato secondo la proposta fatta oggi.

Senatore MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA. A me rincresce molto che il ministro e l'Ufficio centrale non si siano potuti mettere d'accordo su questi articoli come li ha formulati l'onor. Ricotti. Mi rincresce per le ragioni importantissime svolte dall'onor. Ricotti e per i sentimenti nobilissimi espressi dal senatore Pianell.

Io vorrei che si venisse ad un accordo anche senza restringere l'avanzamento a scelta al punto a cui lo vorrebbe il senatore Ricotti, per adottarlo soltanto per il grado da capitano a maggiore.

A me pare questa la questione più essenziale. Soltanto applicandolo al grado da capitano a maggiore si potrà essere sicuri che questi ufficiali che entrino alla scuola di guerra o che ne prendano gli esami, si presentino con quelle qualità militari e di carattere che difficilmente si ha avuto campo di riconoscere nei tenenti usciti di fresco dalle scuole militari.

A mio parere, si dovrebbe adottare l'art. 25 quale è proposto nella legge, cioè unicamente per il grado da capitano a maggiore, conservando le aliquote quali sono in esso indicate.

Se poi non si credesse di poter entrare in quest'ordine di idee, desidererei almeno che non si concedesse ai tenenti la facoltà di poter essere promossi a scelta senza aver fatto il corso della scuola di guerra.

L'esame è una prova indispensabile quando non se ne possono fare altre, ma tutti sappiamo che l'esame è sempre una prova fallace. Questa prova in soldati provetti potrà bastare, ma io non credo assolutamente essa possa bastare in giovani ufficiali.

Io quindi, se occorre, presenterò all'occasione un emendamento in proposito; ma sarei vera-

mente felice nell'interesse, credo reale, dell'esercito che si potesse ridurre l'avanzamento a scelta al grado di capitano.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego gli oratori che hanno delle proposte da fare di volerle formulare in iscritto.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Le obiezioni che sono state fatte a quest'art. 25 sono troppo gravi perchè io non cerchi subito di togliere un po' l'impressione che potrebbero produrre se il risultato probabile fosse veramente quello che è stato qui enunciato. Ma io credo che le conseguenze ultime di quest'articolo non possono essere quelle che sono state affermate.

Si è detto essenzialmente: Badate che gli articoli 24 e 25, nella loro applicazione - li posso conglobare tutti e due assieme, perchè in fondo formano una cosa sola - badate che coll'applicazione di questi due articoli, anche ridotte le proporzioni come l'ha ridotte il Ministero d'accordo coll'Ufficio centrale, dal quarto al quinto, voi non avrete la possibilità che gli elementi distinti i quali non hanno potuto fare la scuola di guerra arrivino ai gradi superiori; si è detto, tra le altre cose: tutt'al più 25 o 30 maggiori arriveranno al grado di tenente colonnello, e più in su niente!

Io dico al Senato che questi non sono calcoli che si possano fare in una discussione pubblica; però i calcoli che il ministro ha potuto fare, e che ha anche comunicati all'Ufficio centrale, darebbero un risultato ben differente.

Io non voglio dire che i calcoli fatti in simile materia prendendo per base quello che è avvenuto in passato in condizioni affatto speciali, siano errati, poichè è noto che pur troppo appunto per mancanza di una legge di avanzamento tassativa, noi siamo sempre stati un poco in aria, e siamo andati avanti con decreti successivi, intenti tutti al miglior bene dell'esercito, ma che hanno potuto talvolta partire da criteri differenti. Questo ha potuto dare risultati che non possono permettere di poter fare i calcoli sul passato; bisogna quindi fare dei calcoli un poco ipotetici, ma almeno farli prendendo le cose nel modo che più possono essere probabili.

Ora dai calcoli che sono stati fatti al Ministero, senza passare per tutta la trafila del movimento che può svolgersi nelle promozioni dell'esercito in una annata, supposto che si fosse giunti ad un andamento regolare, si arriverebbe a questo risultato che, ammesso che fossero accettati i criteri primitivi del quarto per l'avanzamento a scelta, si avrebbe ancora un numero di ufficiali non provenienti dalla scuola di guerra, promossi nei gradi superiori di colonnello e generale, che oscillerebbe tra il terzo ed il quarto.

Questo è il calcolo fatto; ripeto che non posso entrare nei dettagli di questo calcolo, ma tra questo e quello che è stato asserito, come vede il Senato, c'è una differenza assai grande.

In questa questione bisogna mettersi in mente che l'avanzamento a scelta come è presentato non porta di necessità l'avanzamento doppio, cioè non si viene a dire per esempio che un tenente che passa capitano per effetto della scuola di guerra ottiene poi a scelta una promozione a maggiore.

Questo no.

La promozione a scelta a maggiore di questo tenente che avesse già ottenuto la promozione a scelta per effetto della scuola di guerra è conseguenza di altri criteri. La può ottenere uno qualunque che non ha fatto la scuola di guerra.

Difatti il nostro disegno di legge dice che nella promozione per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, l'accertamento dovrà aver luogo per esame in conformità di programma stabilito per decreto reale.

Quindi ci possono essere tanti capitani che non hanno mai pensato a fare la scuola di guerra, e che possono perfettamente presentarsi agli esami a scelta.

Insomma i due articoli non costituiscono una conseguenza l'uno dall'altro; sono due modi di ottenere l'avanzamento a scelta; non è di necessità il doppio avanzamento. Può avvenire, e avverrà che taluno dopo aver fatto la scuola di guerra ed essere stato promosso a scelta capitano, continuando a studiare, a distinguersi, si presenti a questi esami speciali, per ottenere la promozione a maggiore e l'ottenga.

Ma non è una conseguenza necessaria della legge; la legge dice che vi sono due modi per avere avanzamenti a scelta: uno da tenente a capitano, l'altro da capitano a maggiore.

Capisco perfettamente che si possa anche am-

mettere che un avanzamento a scelta da capitano a maggiore in proporzioni anche più larghe possa risolvere la questione; è un'idea come un'altra, che è anche discutibile.

Ma faccio osservare una cosa; che limitare l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore avrebbe delle conseguenze assai gravi, poichè sconvolgerebbe tutta la scuola di guerra.

Non è possibile che uno vada alla scuola di guerra col grado di tenente ed aspetti 10 o 12 anni per ottenere i vantaggi che ne derivano. Non è possibile che un giovane, un tenente, si metta a studiare, ad occuparsi di cose militari, se sa che non può ottenere alcun vantaggio prima della promozione da capitano a maggiore.

Questo è un mio modo di vedere e potrò sbagliare; ma bisogna badarci bene, perchè se noi non cerchiamo di inculcare nei nostri giovani appena possono presentarsi alla scuola di guerra, il desiderio di studiare e di aumentare le loro cognizioni militari, noi perderemo degli elementi che in avvenire potrebbero essere assai utili all'esercito.

Quindi io insisto molto su questo fatto; che i due articoli 24 e 25 non costituiscono due promozioni successive, ma due modi di avanzamento a scelta; e credo che sarà prudente non precludere questi due modi, per non danneggiare il reclutamento degli ufficiali per l'avanzamento a scelta.

Si dice: visto che può avvenire che dei tenenti abbiano il vantaggio della promozione a capitano, e successivamente il vantaggio della promozione a scelta a maggiore, il beneficio sarebbe troppo forte qualora si conservassero le proporzioni stabilite dalla legge, anche se ridotte al quinto.

Ma bisogna badare alle conseguenze: se anche un ufficiale godesse dei doppi vantaggi, arriverebbe tutto al più, nella proporzione attuale, ad avere un beneficio nella sua carriera di 6 a 7 anni complessivamente.

Se invece si diminuisse il limite dal quinto al decimo, come proporrebbe l'onor. Ricotti, ne avverrebbe che quelli i quali non potessero godere che di un solo vantaggio, avrebbero un anno o poco più di beneficio nella loro carriera.

Ora io domando, se per raggiungere lo scopo che ha l'avanzamento a scelta, e che ha la

scuola di guerra, coi criteri con cui fu stabilita, si può accettare un così piccolo vantaggio?

Evidentemente questo vantaggio resta quasi assorbito dalle differenze di età che si possono verificare fra i giovani che si ammettono negli istituti militari.

Tutti sanno che un giovane può essere nominato sottotenente per effetto dei corsi fatti negli istituti militari, a 18 anni; ma di questa età saranno pochi, se si tien conto dei titoli di studio che la nuova legge richiede; ce ne saranno invece di quelli che avranno 20, 22 e persino 24 anni.

Dunque avremo corsi di ufficiali, parlo sempre di quelli provenienti dagli istituti militari, dai 18 ai 24 anni. Data questa differenza possibile di sei anni fra gli estremi, è evidente che il rendere possibile un vantaggio di carriera di soli due o tre anni, è assolutamente poco, relativamente allo scopo vero dello avanzamento a scelta.

Questi in massima sono i criteri pei quali il Ministero crede di non poter andare al disotto senza completamente rinunciare ai veri effetti dell'avanzamento a scelta.

Io capisco che questa è una questione che può essere molto discussa.

Ci può essere chi creda che sia necessario l'avanzamento a scelta, altri che non lo sia, o lo sia in misura assai limitata.

Io dico che è necessario che sia dato in una misura equa.

Ammetto possa parer giusto che si diano vantaggi di carriera anche a coloro i quali, pur non avendo fatto i corsi stabiliti dalla scuola di guerra, e non avendo cognizioni sufficienti per prendere quegli esami speciali da capitano a maggiore, siano per altri meriti distinti; ma in tempo di pace questi meriti non è molto facile l'accertare.

Quindi io credo che la promozione a scelta debba essere fatta per tutti, senza distinzione, allo stesso modo.

Osservo di più che per le norme costantemente date per l'ammissione agli esami sia per la scuola di guerra, sia per l'avanzamento a scelta, il criterio primo è che l'ufficiale sia dichiarato *ottimo*.

Questo vuol dire che si soddisfa già a tutti quei requisiti di morale, di servizio, d'istru-

zione, di zelo, d'intelligenza sui quali hanno insistito gli oratori che hanno discorso di questa questione.

Conchiudendo pertanto, ripeto che i due articoli di cui trattasi segnano due modi d'avanzamento a scelta, e che non debbono essere considerati come un solo tutto, come se l'uno fosse la necessaria conseguenza dell'altro.

Avverrà che taluno andrà avanti con l'uno e taluno con l'altro; pochissimi potranno approfittare di tutti e due; ma quei pochi che potranno approfittarne verranno appunto a diminuire l'inconveniente a cui è stato accennato, che cioè il numero troppo grande di questi ufficiali che avanzassero a scelta potrebbe sbarrare la via a coloro che non hanno potuto ottenere tale avanzamento.

Dette queste ragioni fondamentali della convinzione che ha il Ministero relativamente all'opportunità di questo disegno di legge, in quella misura, e pur tenuto conto dei desiderii manifestati ieri che si addivenisse ad un temperamento che potesse conciliare le varie opinioni, il Ministero ha formulato la nuova proposta che è stata accettata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Non è nuovo questo che propongo oggi. Io non vado a vedere quello che si è fatto in passato; le condizioni specialissime dell'esercito per una quantità di circostanze sono note a tutti. Ma io devo dire che questo disegno di legge, se nella forma si scosta forse un momento dai disegni di legge che sono già venuti al Senato, e uno dei quali è già stato votato dal Senato stesso, siamo ben lontani da quelle divergenze che sembrerebbe a prima vista, che avrebbe il progetto ministeriale in fatto di avanzamento a scelta.

È stato ricordato un decreto dell'onor. Bertolè-Viale quando era ministro della guerra, decreto che regola ancora l'avanzamento a scelta; ma quel decreto era evidentemente ispirato alle circostanze del momento, in attesa di una nuova legge, la quale stabilisse i criteri fondamentali per questo avanzamento a scelta.

Ma io devo ricordare al Senato che nel 1886 e precisamente il giorno 7 aprile fu già dal Senato votato un disegno di legge sull'avanzamento, nel quale, invece di esservi il criterio dell'avanzamento a scelta di due gradi, vi era

il criterio di avanzamento a scelta su quattro gradi. Il disegno di legge votato nel 1886 diceva che l'avanzamento poteva essere ad anzianità ed a scelta dal grado di tenente a quello di tenente colonnello incluso. Fu anzi il Senato che lo ridusse in questa proporzione. Il disegno di legge era stato presentato ammettendo l'avanzamento a scelta da sottotenente a tenente a colonnello incluso; è vero però che la proporzione era alquanto minore, era di un sesto, mentre oggi è di un quinto; ma oggi invece di essere esteso a quattro o cinque gradi è limitato a due.

Ora io domando: facciamo un calcolo matematico; qual'è il maggior vantaggio che può ottenere un ufficiale conglobando questi vari elementi di promozione a scelta?

Con l'antico disegno di legge adottato dal Senato nell'aprile del 1886 poteva ottenere quattro avanzamenti; in poche parole poteva ottenere poco su, poco giù, un vantaggio che corrispondeva ai quattro sestimi, circa, del tempo in cui si percorre un grado medio della carriera, cioè due terzi.

Con questo disegno di legge, che è presentato ora al Senato, l'avanzamento massimo quale sarebbe?

Che un ufficiale potrebbe ottenere in un grado un quinto, in un altro grado, un altro quinto, cioè in tutto due quinti di un grado di fronte a quattro sestimi.

Dunque questo disegno di legge che ho proposto in fondo presenta un avanzamento a scelta minore di quello stato già approvato, e credo che quest'ultimo era anche buono.

Il Senato ricorderà che quel disegno di legge, e l'ha già detto ieri facendo la storia di questa legge di avanzamento l'onor. senatore Bertolè-Viale, quando andò alla Camera non andò in porto per una crisi ministeriale; e si fu allora che l'onor. Bertolè, ministro della guerra, dopo aver presentato più tardi alla Camera quello stesso progetto fece il decreto di cui abbiamo oggi parlato.

Non v'è adunque da preoccuparsi per il timore dei danni ai quali è stato accennato.

Il fatto si è che si può calcolare, ripeto sempre coi calcoli umani, fattibili in una questione di questo genere, si può calcolare che il vantaggio medio che verranno ad avere questi ufficiali, tenendo conto di quelli che

avvanzeranno a scelta, solamente da tenente a capitano, o solamente da capitano a maggiore, potrà variare intorno ai tre anni, nessuno di più, molti di meno.

Questo evidentemente non ha far nulla con quegli sbalzi cui ha accennato l'onor. Ricotti, e giustamente, perchè è pur troppo avvenuto che abbiamo avuto delle differenze di 14 anni; che vi sono stati capitani che per effetto del loro passaggio nello stato maggiore e nella scuola di guerra hanno ottenuto sui loro compagni differenze di 14 anni.

Ora questo ha potuto provenire, ripeto, da circostanze eccezionali, le quali però è supponibile che, una volta che si sia preso un assetto normale, una volta che la carriera progredisca veramente mediante una nuova legge con un criterio ben determinato e stabilito, non si possano più verificare.

L'onorevole senatore Pianell si è associato completamente a quello che ha detto l'onor. Ricotti; però egli ha soggiunto che bisognava badar bene a separare l'esercito in due categorie, quella che può ottenere vantaggi, e quella che non può ottenerne.

A questo proposito l'ho detto anche ieri; bisogna, o rinunciare all'avanzamento a scelta, o accettare questo concetto con tutti i limiti della prudenza; ma non se ne può fare a meno. Ed è sicuro che vi sarà un certo numero di ufficiali che dovrà progredire più rapidamente, ed un altro meno rapidamente.

O avere tutti gli avanzamenti per anzianità, o se si vuole l'avanzamento a scelta, è necessario che qualcuno vada avanti; ed è mio intento di diminuire il più possibile questo inconveniente, come ha appunto accennato l'onorevole senatore Pianell.

È un inconveniente certamente per gli ufficiali, quello di vedere dei compagni dello stesso grado che passano innanzi, e vi abbandonano nel vostro grado per progredire più rapidamente.

È appunto per diminuire questo danno che io ho creduto di proporre, che invece di moltiplicarlo in tanti gradi, fosse limitato in due soli; e precisamente in quelli nei quali la scelta, questa selezione d'intelligenza e di studio, può dare per l'esercito i migliori risultati, cioè nel momento in cui si possono prendere i più giovani meglio disposti allo studio, e preparar

quelli elementi i quali in avvenire dovranno giungere alla testa dell'esercito.

Come dico, questo mi pare che possa essere così evidentemente utile da non potersi mettere in dubbio.

L'onor. senatore Pianell ha anche accennato ad un'altra questione che è vera. Ha detto: non preoccupiamoci, ne abbiamo già troppi alla testa, *dei scelti!*

Questa è una conseguenza dello stato in cui ci siamo trovati fino ad oggi, ed è precisamente per regolare questo che bisogna fare una legge nuova. Se preoccupazione vi può essere, si è che la nuova legge non giunga a correggere questa; sulle modalità, sulla misura vi può essere discussione; ma il concetto della legge, è questo che bisogna bene determinare. Ha citato il caso di 56 tenenti colonnelli di stato maggiore, i quali ostruiscono la via agli altri ufficiali di fanteria.

Questo stato di fatto fu appunto una delle ragioni per le quali uno dei criteri della legge nuova è stato precisamente quello di ammettere le promozioni nei vari gradi nello stato maggiore stesso, e di ammettere il principio del ritorno degli ufficiali di stato maggiore all'arma di provenienza.

L'averne un numero grande di tenenti colonnelli di stato maggiore va a danno materiale della fanteria, perchè ora, coi criteri attuali le promozioni dello stato maggiore si fanno nella fanteria; e del pari nuoce moralmente allo stato maggiore, ben innocente d'altronde di questo stato di cose.

Io credo che criterio più giusto e più conveniente per la fanteria, sia quello di stabilire che gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'artiglieria, dalla cavalleria o dal genio nelle successive promozioni ritornino all'arma di provenienza, e così la fanteria avrà il grande vantaggio di non avere la via ostruita; e questo faciliterà l'arrivo agli alti gradi anche a quegli ufficiali che non hanno potuto fare la scuola di guerra, o che non hanno potuto per altre vie arrivare all'avanzamento a scelta. E, ad ogni modo, se coi decreti finora riferiti, ed in applicazione della legge del 1853, che era abbastanza larga nei suoi criteri, siamo arrivati al punto, di avere un numero di promozioni talvolta eccessivo nello stato maggiore, o per effetto della scuola di guerra, e quantunque

ci siano state delle disparità di carriera fino ad arrivare a 14 anni fra i capitani delle varie armi, ciò nonostante non è stata finora preclusa la via ad un certo numero di ufficiali che sono arrivati ai gradi di colonnelli e generali, anche senza essere passati per la scuola di guerra e per lo stato maggiore.

Quindi io, per tutte queste ragioni, considerando il passato, considerando il presente, considerando il senso che si deve dare ai due articoli, che, ripeto, sono due cose differenti, due vie, cioè, per mezzo delle quali l'avanzamento a scelta può essere fatto, e cioè uno per mezzo della scuola di guerra e l'altro per mezzo di esami speciali, considerando tutto ciò, ripeto, ritengo che il Senato potrebbe essere tranquillo, tanto più pei precedenti che vi sono nella materia.

L'onorevole senatore Morra ha detto che almeno desidererebbe che dalla promozione da tenente a capitano si togliesse la condizione di poter ottenere l'avanzamento a scelta per semplice esame.

Io non avrei difficoltà ad acconsentire, ma però voglio dire al Senato il motivo per cui ho inserito nel progetto di legge questa condizione.

È vero che i tenenti, generalmente, benchè adesso sia stabilito che debbano aver percorso un certo numero di anni, prima di essere ammessi alla scuola di guerra, non hanno ancora fatta quella esperienza che avrebbero se andassero alla scuola di guerra col grado di capitano; ma bisogna però dire che un tenente che, senza frequentare i corsi così difficili della scuola di guerra, riuscisse a superare gli esami di quei corsi, dimostrerebbe tali qualità di istruzione e di intelletto da doverlo ritenere un vero valore.

Capisco che si può dire: ma se quest'ufficiale ha tanto merito, può andare alla scuola. Ed è per questo che ripeto all'onor. Morra che non ho difficoltà ad abbandonare quel concetto, ma certo il motivo a cui ho informato la mia proposta, ha un valore innegabile.

Per tutto quanto ho detto, spero che il Senato non si preoccuperà delle conseguenze dell'articolo già modificato; e nella speranza che l'Ufficio centrale concordi con me, pregherei il Senato di approvare i due articoli come sono stati concordati, salvo, ripeto, la modificazione che ho accennato all'onor. Morra.

Senatore AVOGADRO. Le ragioni svolte dall'onorevole ministro in appoggio dell'articolo 24, come egli lo ha modificato d'accordo con l'Ufficio centrale, non hanno distrutto in me la convinzione che sia innanzi tutto necessario constatare l'idoneità di carattere, che deve andare avanti ad ogni altra considerazione, come è stato detto da oratori più autorevoli di me.

Io ammetto l'avanzamento a scelta con le restrizioni, che furono indicate. Sono però d'avviso, come altri dei miei colleghi, che le vere qualità militari di un ufficiale non si possono constatare prima del grado di capitano. Il grado di capitano è il primo, in cui si possono riconoscere questa qualità. Poichè il comandante di compagnia, di batteria o di squadrone ha una responsabilità nella educazione e nell'istruzione dei suoi dipendenti.

Per conseguenza io dichiaro che mi associo in massima alle idee esposte dell'on. Ricotti, e limiterei l'avanzamento a scelta soltanto da capitano a maggiore.

Quanto alla aliquota da fissarsi per tale avanzamento, essa potrà arrivare a seconda de' calcoli, che persone di me più addentro nella cosa dovrebbero fare onde il medesimo abbia un razionale svolgimento. Nè mi pare che la considerazione dello sconvolgimento che potrebbe portare nell'ordinamento della scuola di guerra una decisione in questo senso possa avere un valore assoluto in confronto col danno grandissimo che risulterebbe se la determinazione presa avesse una sfavorevole influenza sugli interessi generali del servizio militare e sulla questione gravissima dell'avanzamento. Nè potrei associarmi all'idea espressa dall'onorevole senatore Morra, per quella parte che riguarda la opportunità da lui accennata di escludere l'avanzamento a scelta per solo esame nel passaggio di grado da tenente a capitano e invece fissare che sia necessario di aver frequentata la scuola di guerra. L'aver assistito alle lezioni di questa scuola avrà certamente avuto l'effetto di accrescere di molto l'istruzione di questi giovani ufficiali; ma d'altra parte diminuirà anche il tirocinio che devono fare presso i reggimenti, e diminuirà il tempo in cui questi ufficiali potranno essere giudicati dai loro superiori.

Questa è la mia convinzione che ho creduto di dovere esporre per quel poco che può valere,

convinzione acquistata per esperienza nei miei lunghi anni di servizio.

Senatore RICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICCOTTI. Mi spiace di dover prendere nuovamente la parola, ma lo faccio soltanto per dare alcune spiegazioni sopra le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

Anzitutto io divido la sua opinione, cioè, che qui non si può venire a fare dei calcoli precisi e convincere con questi, o di una tesi, o di un'altra; tuttavia io dico che a mio parere non sono esatti i calcoli accennati dall'onorevole ministro sulle conseguenze che avrebbe l'avanzamento a scelta come viene stabilito dal primo testo della legge e neppure colle nuove modificazioni proposte.

L'onorevole ministro dice che i suoi calcoli l'assicurano che un certo numero, un terzo, od un quarto dei posti di colonnello e di generale saranno occupati dal solo avanzamento ad anzianità. Io invece sono convinto che esplicandosi la legge come è proposta, nessuno degli ufficiali che non abbia avuto qualche avanzamento a scelta potrà raggiungere il grado di colonnello, prima d'esser collocato a riposo. Capisco che sono difficili questi calcoli preventivi; ma ci sono dati sufficienti per farli con sufficiente approssimazione.

Io mantengo quindi le mie affermazioni, e sono sicuro di non aver sbagliato il calcolo.

In appoggio a questi calcoli, che non sono poi molto difficili, io potrei valermi dell'esperienza già fatta negli anni passati, per cui ad alcuni ufficiali di stato maggiore furono per l'appunto applicati i due criteri del doppio avanzamento a scelta, da tenente a capitano e da capitano a maggiore con un vantaggio del quarto e del quinto sull'anzianità, come appunto si propone di stabilire colla presente legge; ebbene i risultati ottenuti furono che alcuni capitani raggiunsero il grado di maggiore 14 anni prima dei loro compagni che progredirono per sola anzianità, fatto questo di un'enorme gravità, perchè il premio è sproporzionato ai meriti derivanti dalla sola condizione di aver superati gli esami della scuola di guerra.

Il ministro ha detto che i due avanzamenti a scelta proposti dalla legge sono, per così dire, paralleli, ma distinti, si arriva con due

metodi diversi alla promozione di maggiore a scelta; e che di massima non saranno gli stessi che godranno i due vantaggi. È evidente che è l'opposto ciò che succederà in pratica. Anzitutto, il numero dei promossi a scelta da tenente a capitano sarà di circa 80 all'anno, ed i capitani promossi a maggiori solamente 25 a 30, perciò non tutti potranno godere dei due vantaggi.

Ma dei 25 promossi a scelta da capitano a maggiore, col testo della legge oggi in discussione, almeno 22 avranno già avuto l'avanzamento a scelta da tenente a capitano.

Questa è un'affermazione che si può facilmente dimostrare anche discutendo avanti ad un'assemblea numerosa, e lo farò con tutta brevità.

Sui 25 promossi annualmente a scelta da capitano a maggiore, 12 o 13 saranno provenienti dai capitani dello stato maggiore, i quali hanno già naturalmente goduto dell'avanzamento a scelta da tenente a capitano, perchè senza aver soddisfatto a questa condizione non avrebbero potuto esser trasferiti dalle diverse armi combattenti nel corpo di stato maggiore.

Dunque sopra 25 posti di maggiori a scelta 12 o 13 sono già assicurati ad ufficiali che avranno goduto della doppia scelta da tenente a capitano, e da capitano a maggiore.

Restano altri 12 posti da maggiori che saranno devoluti a quelli che prendono gli esami speciali per la promozione da capitano a maggiore.

Ora questi esami, io immagino che non saranno molto diversi da quelli della scuola di guerra; saranno forse un poco più pratici, ma non molto diverso.

Quindi è evidente che i concorrenti a questi esami speciali saranno in grande maggioranza quelli stessi che hanno già fatto la scuola di guerra, e che hanno già avuto un primo avanzamento a scelta da tenente a capitano.

Si può dunque presumere che sopra 25 promozioni a scelta da capitano a maggiore, 20 o 22 almeno saranno duplicate; cioè avranno un vantaggio dai 6 ai 7 anni di carriera, se provengono dalla fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, 8 o 9 anni se provengono dallo stato maggiore.

L'onorevole ministro ha fatto un confronto fra le proposte attuali e quelle fatte colla legge

precedenti, presentate da me, discusse dal Senato, dicendo che in realtà l'attuale suo progetto restringe l'avanzamento a scelta a due gradi soltanto, mentre nei precedenti era esteso a quattro gradi.

Anzitutto volendo stabilire l'intensità dell'avanzamento a scelta, ossia al vantaggio che uno ne può trarre, non si può dire, come fece il ministro, che $\frac{1}{5}$ di vantaggio da tenente a capitano sia uguale ad $\frac{1}{5}$ da tenente-colonnello a colonnello, perchè la permanenza media nei due gradi di tenente-colonnello e di tenente è molto diversa, e cioè di 4 anni nel primo e di 10 a 12 nel secondo, per cui il $\frac{1}{5}$ da tenente a capitano, che è appunto quello proposto dal ministro, è niente meno che triplo del quinto da tenente-colonnello a colonnello proposto nei precedenti progetti di legge. Dunque il paragone fatto dall'onorevole ministro sui diversi progetti di legge non può esser accettato, perchè fondato sul confronto di frazioni di natura molto diversa.

Ma in ogni modo il confronto dei diversi progetti di legge sull'avanzamento, limitato ai coefficienti accordati ad ogni grado per l'avanzamento a scelta, ha un'importanza del tutto secondaria. La questione principale fra le diverse leggi d'avanzamento sta in ciò, che l'avanzamento a scelta prescritto dal progetto di legge che esaminiamo, è tassativo, obbligatorio, di diritto a quelli che prendono gli esami.

In tutte le precedenti leggi presentate da diversi ministri della guerra non si ammetteva l'avanzamento a scelta per esami, se non in un grado solo e con intensità molto limitata; e tutti gli altri avanzamenti a scelta erano facoltativi e determinati non già da esami, ma da criteri complessivi ed essenzialmente militari.

Questi diversi modi di applicare l'avanzamento a scelta producono effetti ben maggiori da qualche modificazione nella frazione che si concede alla scelta. Il male dell'attuale progetto sta appunto in ciò che l'avanzamento a scelta è concesso per solo titolo d'esami ed in due gradi di maggior durata, quali sono quelli di tenente e quello di capitano.

L'onorevole ministro si preoccupa per la concorrenza ad esser ammessi alla scuola di guerra la quale diminuirebbe se non si accordassero

notevoli vantaggi di carriera agli ufficiali che la frequentano. Io credo invece che la concorrenza sarebbe sempre grande pur limitando il vantaggio di carriera, per il solo fatto d'aver superato gli esami della scuola di guerra ad un anno ed anche a soli sei mesi. Questa mia opinione è confortata da due fatti sperimentali:

1° Da quattro anni vige da noi la prescrizione che gli ufficiali della scuola di guerra avranno un solo avanzamento a scelta da capitano a maggiore e quando entrano nel primo sesto del ruolo d'anzianità, eppure il concorso alla nostra scuola di guerra non è punto diminuito in questi ultimi anni.

2° In Germania l'ufficiale che passa per la scuola di guerra non acquista alcun diritto ad avanzamento a scelta, ma solo quello di poter essere trasferito nello stato maggiore, come è stabilito da noi, eppure in Germania la scuola di guerra è frequentata non meno che da noi che pur accordiamo agli ufficiali sì forti vantaggi di carriera.

Questi sono i motivi pei quali io aveva manifestato il desiderio che gli avanzamenti a scelta per esami da concedersi colla nuova legge fossero quelli stessi che sono ora accordati con decreti del 1887 e 1888, ossia la promozione a scelta da capitano a maggiore quando l'ufficiale entra nel primo sesto del ruolo d'anzianità dei capitani della propria arma, e subordinatamente....

Se il ministro insisteva per mantenersi i due avanzamenti a scelta per esami, questi due avanzamenti fossero limitati a quando i tenenti ed i capitani entravano nel primo decimo del ruolo d'anzianità del rispettivo grado.

Naturalmente avrei conservato ed anzi ampliato il disposto dell'articolo 30 col quale si regola, pei casi speciali, l'avanzamento straordinario di ufficiali veramente distinti per qualità militari, comprovati da fatti o da giudizi pronunciati da supreme autorità dell'esercito, senza ricorrere al mezzo molto imperfetto, e sovente erroneo, degli esami.

Debbo pure manifestare la mia soddisfazione nell'aver udito i senatori Pianell, Avogadro, Morra, Bertolè e credo anche Bruzzo pronunziarsi in modo non contrario alle mie idee.

Spero che l'onor. ministro vorrà trovar modo

di non obbligarci a votar contro una legge che veramente io desidererei andasse in porto.

Senatore PIANELL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Io vorrei restringere al minimo gli avanzamenti a scelta, e questo risulta evidente da quello che ho detto, purchè si lasci una valvola aperta per spingere avanti quei pochissimi ufficiali che veramente emergono e pei quali l'opinione generale dell'esercito è favorevole.

Questi pochissimi avanzamenti a scelta stabiliscono l'emulazione nell'esercito; i molti prendono sempre l'aspetto di concessioni non giustificate.

Io mi sono associato alle conclusioni dell'onorevole Ricotti; egli ha detto ora che le leggi state presentate da lui e dall'onorevole Bertolè erano leggi restrittive tendenti a diminuire questi avanzamenti a scelta e ciò per le enormità che ne erano risultate.

Osservo che questo progetto di legge in discussione tende anch'esso a restringere l'avanzamento a scelta. Siamo dunque tutti di accordo a riconoscere tale necessità ed ora non si tratta che determinare i limiti. Il senatore Ricotti crede necessario restringere quelli proposti nella legge in discussione ed io mi associo a lui, perchè convinto che ciò appagherà le giuste aspirazioni della generalità degli ufficiali.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Durante la discussione generale, mi ero permesso di osservare che una numerosa assemblea politica deve trovarsi imbarazzata a risolvere questioni di quote di avanzamento.

Non mi sorprenderei se la discussione attuale avesse convertito qualcuno alla mia opinione.

L'osservazione mia porse occasione all'onorevole ministro della guerra di dire che avrebbe fatto tutti gli sforzi possibili per condurre in porto questo disegno di legge, ed io desidero che vi riesca.

Ora noi abbiamo votato questo: che per essere nominato sottotenente bisogna aver fatto i corsi liceali o d'istituto tecnico, o qualche cosa di equivalente.

Ma tutti sappiamo cosa sono i corsi liceali e d'istituto tecnico, mentre non sono ben definiti gli studi della scuola di guerra i quali, secondo i dati statistici del senatore Ricotti, darebbero agli ufficiali che frequenteranno questa scuola considerevoli vantaggi di carriera, ed è nella facoltà del ministro della guerra di variarne la durata ed i programmi.

Dunque, per stare nella legalità, bisognerebbe a rigore definire con legge cosa è la scuola di guerra; ma lascio in disparte la questione legale, e mi limito ad altre osservazioni.

Gli studi che vi si fanno e vi furono fatti per il passato producono e hanno prodotto effetti eccellenti sopra giovani intelligenti e dotati di grande coltura, specialmente in quella categoria di giovani che vennero nell'esercito negli anni 1859-60-61, il più bel periodo dell'esercito italiano, durante il quale si acquistarono da tutte le parti d'Italia ufficiali dotati di larga coltura letteraria e scientifica; alcuni di questi fecero con distinzione la scuola di guerra, ed ora occupano delle posizioni assai elevate nell'esercito.

Ma il cervello umano è un certo organo che ha bisogno di esercizio da giovane per acquistare la facoltà di assimilarsi delle idee, ponderare quello che impara e dedurne delle proprie.

Invece quando si comincia a studiare un po' tardi si impara male. È vero che vi sono delle eccezioni, e si cita l'esempio dell'Alfieri che cominciò a studiare il latino e il greco a 35 o 40 anni, e poi produsse le sue belle tragedie; ma generalmente accade che nella mente di chi comincia a studiare già avanti negli anni si affastellano delle idee senza che vi penetrino e finisce per credere essere prova di sapere il parlare con termini strani.

Ed appunto nella scuola di guerra si sono verificati dei casi di coloro che vi andarono senza preparazione, e poi non fecero buona prova.

È presumibile che ciò non si verificherà più quando si richiederanno studi severi per poter accedere alla carriera militare; frattanto però, visto che gli esami della scuola di guerra si possono anche superare con soli sforzi di tenacità e di memoria, non pare equo di farne titolo a vantaggi eccessivi.

Per questi motivi, io farei all'onorevole ministro la stessa preghiera fatta dal senatore Ricotti,

di non metterci nell'imbarazzo per questi vantaggi, che sembrano un po' troppo grandi.

Desideriamo votare il disegno di legge, ma agli modifici alquanto le sue esigenze a questo riguardo.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. La questione sollevata dal senatore Ricotti è gravissima, ed ha un punto di seria verità. L'Ufficio centrale non si è dissimulata la difficoltà del problema, quando è stato sollevato, ma aveva una questione difficile da risolvere; quella di conservare il principio della scelta o di abolirlo.

Se si vuole conservare il principio della scelta, ha detto l'Ufficio centrale, bisogna che sia un fatto vero, non immaginario.

Ora, ridotta nelle proporzioni proposte dal ministro, l'Ufficio centrale ha veduto che, volendo conservare la scelta, questa non risultava eccessiva.

Ma scompaiono i difetti accennati dal senatore Ricotti?

Non scompaiono certo, dal momento che abbiamo messo per base che le promozioni a scelta sono abolite nei gradi superiori a quello del maggiore; e quindi la questione non è solubile. Difatti le promozioni da tenente a capitano, da capitano a maggiore, essendo fatte per esame, ne consegue che ne profitteranno per lo appunto coloro, che hanno fatto la scuola di guerra.

Ma se si fosse conservata la scelta nei gradi superiori, essa avrebbe potuto farsi con criteri diversi; ed allora si sarebbe trovata la via aperta per la classe, che non avea fatto la scuola di guerra. Ma quello ormai è un principio consacrato dal quale non si recede. Eppure, secondo me, il problema non è solubile.

È vero che (l'altra difficoltà, cui accennava l'onor. Ricotti), quando si tratterà dell'esame da capitano a maggiore, saranno sempre gli stessi della scuola di guerra che andranno a farlo; ma è vero in certi limiti. Vi si può per altro porre un riparo. Si possono far fare degli esami di arte militare pratica, sul terreno, che hanno bensì rapporto con gli studi scientifici, ma che dimostrano le qualità dell'ufficiale sul terreno.

Io non conosco i risultati degli ultimi esami, ma credo che vi siano stati degli ufficiali, che

aveano fatto la scuola di guerra e che non sono riusciti. Quindi se gli esami si potessero fare in questo modo, si tempererebbe in parte l'inconveniente, cui giustamente accennava l'onorevole Ricotti.

In quanto al desiderio espresso dall'onorevole Morra, che l'ufficiale subalterno non sia ammesso agli esami a scelta alla scuola di guerra, io non concorderei con lui. Uno dei difetti capitali, che tutti abbiamo notato nel sistema tenuto sino ad oggi, è che volendo che i promossi a scelta (intendo dei capitani) dovessero tutti uscire dalla scuola di guerra, ne risultava che si costituiva una specie di casta, la quale veniva mostrata a dito dagli altri. E comechè essa avesse ingegno e cultura molto più elevata degli altri, pure la generalità non ha voluto mai riconoscergliela, aizzata da quei tali che, per la impossibilità loro fatta di andare alla scuola di guerra, acquistano il presuntuoso diritto di dire: se io avessi potuto andare alla scuola di guerra, sarei stato migliore del tale o tale altro ufficiale.

V'ha poi un'altra classe di ufficiali ai quali ripugna di fare gli scolari. Ci sono caratteri, ingegni elevati a cui annoia il dovere andare per due o tre anni alla scuola.

A queste individualità bisogna lasciare la porta aperta. In tal guisa si dice: chi vuole vada alla scuola di guerra, chi non vuole, faccia l'esame della scuola di guerra all'ultimo anno di uscita, sebbene non vi abbia preso parte.

Se dopo ciò vi sarà ancora qualcuno che dirà: io sono migliore di quello o di quell'altro, gli si potrà francamente dare del ciarlantano, perchè essendogli data la possibilità di fare, non ha saputo e voluto approfittarne.

Questi non saranno più ascoltati, ed a coloro che esciranno dalla scuola di guerra, si darà come una patente vera, effettiva di migliori degli altri. La superiorità che dà il diritto alla scelta sarebbe in allora indubbiamente riconosciuta.

Ecco le ragioni, onor. senatore Morra, per le quali io non consentirei all'esclusione; anzi è una di quelle cose che io ho sempre combattuto e ricordo che quando l'onor. Ricotti presentò altra volta la legge di avanzamento in Senato e fu qui discussa, io emisi questo pen-

siero. Ond'è con piacere che lo trovo introdotto nella legge attuale.

L'onor. senatore Bruzzo vorrebbe che fosse in certo modo definito che cosa intendiamo per scuola superiore di guerra, perchè teme che col tempo questa possa degenerare. Io non dico che non possa degenerare, ma dall'oggi al domani, se deve degenerare, avrà luogo in un periodo di anni, e qui avremo tutti gli occhi aperti per richiamare il ministro della guerra, se capricciosamente avesse dato un indirizzo o rimpicciolito le qualità che deve avere la scuola di guerra.

Come è oggi, dico in vero non mi soddisfa perfettamente, l'ho detto altre volte, e lo ripeto. Per me la scuola di guerra, si è di fatto, dalla sua origine un po' impicciolita; in origine fu istituita come un grande ateneo, oggi è diventata una scuola bella e buona. Io vorrei che fosse un vero grande ateneo, senza conferenze annuali, senza punti di classificazione nel corso dell'anno; vorrei che vi fossero professori altissimi per scienza e per qualità, dando per tal guisa agli ufficiali la possibilità di acquistare tutte le maggiori cognizioni.

Io non chiederei a nessuno se durante l'anno abbia profittato o no, a me basterebbe che lo constataste in fine dell'anno, dietro un esame serio.

Allora si conserva il carattere degli ufficiali, cosa a cui dobbiamo costantemente tendere; altrimenti è da temere che l'ufficiale per tenersi di buon animo quelli che lo debbono classificare durante l'anno, forse è costretto a non mantenere la elevatezza del proprio carattere, sarà obbligato un po' a transigere con se stesso per assicurarsi quei tali punti che gli servano alla fine dell'anno perchè sia riconosciuto buono al risultato finale dell'esame.

Questo per elevare la scuola di guerra. Ma che essa possa discendere al punto cui teme il senatore Bruzzo, io non lo crederei; ma quando questo si vedesse, allora ci sarebbe modo di provvedere.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

CHIMIBRI, *ministro di grazia e giustizia*. A nome del presidente del Consiglio, *interim*

del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la alienazione del bosco demaniale di Montello nella provincia di Treviso, votato nella tornata del 9 dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Dirò due sole parole onde non annoiare il Senato sopra una mia idea, che come vedo non ha incontrato il favore dei senatori miei colleghi militari che hanno preso la parola sopra di essa.

La mia convinzione è poggiata su questo: io ritengo che l'esame per un militare che deve avanzare a scelta è la prova la meno necessaria e sicura che ci sia da dare, perchè con essa non si dà seria prova nè dei buoni servigi resi, nè del grado elevato del proprio carattere militare.

Ora è questo che noi dobbiamo desiderare. Ed è perciò che quando si tratta di un giovane ufficiale che questi elementi di carattere e di buoni servigi non li può ancora presentare, preferisco sia assoggettato all'importante e serio tirocinio speciale che si deve fare alla scuola di guerra, che non presentarlo ad un semplice, per quanto rigoroso esame, dove può darsi, benchè raramente, che il caso lo faccia riescire senza grandissimi meriti personali.

Questa idea io credo averla chiaramente espressa; ad ogni modo preferisco assolutamente che il vantaggio non sia dato che a quelli che da capitano sono promossi maggiori.

In questo grado si possono già avere tutte le maggiori assicurazioni, come hanno perfettamente detto i senatori che hanno preso parte a questa speciale discussione.

Mi associo quindi alla proposta dell'onor. se-

natore Ricotti, pure accettando che si tengano i limiti dell'art. 25.

L'altra proposta circa all'esame dei tenenti non la feci che in linea subordinata.

Non ho altro da dire.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io devo rispondere alcune parole agli oratori che hanno parlato prima di me, ed anzitutto all'onorevole senatore Ricotti, il quale, ripetendo i calcoli suoi, mantenendoli ed ampliandoli ancora, ha voluto asserire che secondo il disegno di legge del Ministero la via dell'avanzamento per anzianità, per gli elementi che non avevano preso partecipazione all'avanzamento a scelta, sarebbe preclusa.

Egli ha detto che del resto il sistema ora proposto lo abbiamo già visto in pratica, perchè è quello che ci ha dato il risultato di avere delle sperequazioni di grado di 14 anni.

Ora, io ripeto che qui non si possono fare calcoli, ma questo assolutamente non è, nè può essere mai secondo questo progetto di legge.

Tutti coloro che hanno esaminato questo progetto, per le deduzioni matematiche che si possono fare in uno stato normale, hanno ammesso che la sperequazione massima potesse arrivare ai sette o sotto ai setti anni; io quindi mantengo la affermazione mia, come egli mantiene la sua.

In quanto poi agli effetti del passato che pure hanno suscitato tante anomalie e differenze, il Senato desidera sapere quale vantaggio abbia avuto lo stato maggiore di cui si è parlato tanto, asserendo che ha avuto una carriera esagerata?

Io posso dire che i colonnelli più anziani dello stato maggiore che sono alla testa dei colonnelli del ruolo unico, quei colonnelli che hanno avuto i vantaggi maggiori nei tempi in cui ce ne erano molti, e non sono ancora brigadieri, hanno una media di età di 54 anni!

Questo il risultato! Quindi, ripeto, nel passato inconvenienti ve ne sono stati e sono provenuti non tanto dalle disposizioni relative alla legge, quanto anche dalla mancanza di regolarità nel metodo come è avvenuta la formazione dell'esercito, e per la trasformazione dei successivi ordinamenti.

L'onor. Ricotti ha voluto impugnare il calcolo che io ho fatto dei risultati della legge adottata dal Senato nel 1886, e quelli presumibili che si avrebbero con la legge oggi in discussione.

Egli ha detto che, se anche un ufficiale avesse ottenuto il vantaggio del sesto, in quattro gradi, il vantaggio complessivo era ben differente di quello di aver ottenuto i due quinti nei due gradi da tenente a capitano e da capitano a maggiore. Io osservo subito che fra quei quattro gradi che formano i quattro sestimi del suo progetto del 1886, ci sono anche precisamente i grado di tenente a capitano e da capitano a maggiore. Per effetto della sua legge rimanevano dunque in più i due sestimi da maggiore a tenente colonnello e da tenente colonnello a colonnello, due gradi importantissimi, mentre qui non abbiamo che i due quinti nella parte inferiore.

Quindi il calcolo da me fatto mi pare che stia perfettamente; tanto più che ho detto che nei quattro sestimi di un grado e due quinti di un altro stanno anche i due sestimi dell'antica legge votata, e che corrisponderebbero qui ai due quinti; ma poi rimanevano i due sestimi superiori!

Ciò dico per giustificare pienamente il mio calcolo. Ma l'onorevole Ricotti dice: il caso più grave è questo, che secondo la legge attuale, l'avanzamento a scelta è tassativo, mentre secondo la legge del 1886 era solamente facoltativo.

Ora io credo che quando si fa una legge facoltativa si ammette che il ministro che sta al governo possa applicarla nella sua massima estensione; quindi si ammetteva evidentemente, tassativa o non tassativa, che l'applicarla fino all'estremo limite non poteva recare danno.

Questo si deve supporre, tanto più che uno dei difetti ch'era stato riconosciuto alla legge ora vigente, quella cioè del 1853, era quello appunto di avere così larghi limiti d'avanzamento a scelta che non poterono mai applicarsi nella loro essenza, o almeno lo furono ben poche volte.

Il motivo quindi per cui io ho messo la questione di stabilire l'avanzamento in quella misura, è precisamente per ovviare a quell'inconveniente di non fare una legge che non avesse effetto. Ma ripeto, che anche in modo facoltativo

si poteva arrivare fino a quel limite; quindi il Governo poteva applicarlo fino a quel limite.

Ma se si poteva applicare fino a quel limite, non si temevano dunque gl'inconvenienti che oggi si sono segnalati; dunque sta perfettamente esatto tutto il mio ragionamento!

L'onor. senatore Bruzzo si è preoccupato del programma della scuola di guerra, ed in questo ha ragione perfettamente.

Ma l'onor. Mezzacapo gli ha anche risposto che non doveva temere, perchè in fondo dal momento che si ammette la scuola di guerra, si è coll'intento di tenere il più alto possibile il livello di quegli studi.

Chi poi secondo me ha messo la posizione vera, come anche dalla legge risulta, è l'onorevole Mezzacapo; egli però vi ha detto una cosa che non figura nella legge, ma che vi è in sostanza.

Io ho detto varie volte che gli articoli 24 e 25 segnano due modi di avanzamento a scelta: uno per mezzo della scuola di guerra da tenente a capitano; l'altro per mezzo di esame speciale da capitano a maggiore.

Si dice che quelli che avranno ottenuto l'avanzamento da tenente a capitano per la scuola di guerra, saranno quelli che potranno più facilmente avere l'avanzamento da capitano a maggiore, perchè l'aver fatto la scuola di guerra facilita anche ad essi il modo di prendere l'esame da capitano a maggiore; ed è indubitato, non si può negarlo, e lo riconosco anch'io pienamente.

L'aver fatto la scuola di guerra apre l'intelligenza, aumenta la coltura, aumenta l'istruzione, e quindi questo ufficiale ha un coefficiente di più a suo vantaggio.

Ripeto sempre: o si vuole la coltura, e quindi i vantaggi degli ufficiali colti, o non si vuole. Ma l'esame a scelta da capitano a maggiore non è del genere di quello della scuola di guerra.

Questi esami sono appunto molto basati sulle qualità militari, perchè è la prima condizione che si domanda, per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, e per essere ammessi a questi esami, i quali non consistono in esami puramente scientifici, ma parte scientifici, parte di servizio, parte pratici. Prima condizione è che l'ufficiale sia *ottimo*.

Questa è la ragione per la quale dicevo, e ripeto che questa doppia sorgente non è cu-

mulativa, è una sorgente doppia, semplicemente.

Quanto a questo, mi rimetto a quello che ha detto l'onor. senatore Mezzacapo.

Io capisco che questa è una legge, come ha detto l'onor. senatore Bruzzo, molto difficile a portarsi in porto. Lo so, lo vedo anch'io. È una legge in cui vi sono molti punti che possono sollevare discussione, come abbiamo visto finora, e ne avremo degli altri: il ruolo unico, già trattato nella discussione generale, il limite di età, e via dicendo. È una legge che bisogna però portare in porto, perchè se non facessi tutto il possibile a quello scopo sarebbe stato inutile il presentarla.

Allo stato in cui mi trovo non posso sopprimere l'articolo che concerne l'avanzamento a scelta da tenente a capitano.

Se si sopprimesse questo, l'economia della legge sarebbe tutta sconvolta; perchè come si farebbe poi per regolare l'avanzamento da capitano a maggiore?

Sarebbero i criteri, quelli della scuola di guerra?

Si andrebbe incontro ad una questione che prenderebbe serie proporzioni.

D'altra parte poi evidentemente, se si sopprimesse l'avanzamento a scelta da tenente a capitano, bisognerebbe abbandonare il concetto che è stato in certo modo ammesso che nei gradi superiori non c'è la scelta.

È vero che l'Ufficio centrale è d'accordo col ministro nel ritornare per l'art. 30 alla dizione ministeriale, che in certo modo ammette la possibilità di promuovere a scelta quegli ufficiali, che per qualità speciali militari, dessero assicurazione che la loro promozione possa riuscire di vantaggio all'esercito.

Siccome però, se non si accettasse questo articolo tutta l'economia della legge verrebbe sconquassata, così pregherei il Senato di approvarlo. Eppoi osservo anche che bisognerebbe ammettere l'avanzamento a scelta per tutti i gradi e subirne le conseguenze, che non mi sento ora di calcolare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Per le ragioni già svolte dall'onorevole Mezzacapo, con la dottrina che lo distingue, la maggioranza dell'Uf-

ficio centrale non può che mantenere l'opinione già espressa, cioè che si debba attenersi all'ultima proposta dell'onorevole ministro. Perché se si sopprimesse l'avanzamento a scelta da tenente a capitano, resterebbe sconvolta tutta l'economia della legge.

Non so se forse si potesse studiare una diversa proporzione nell'avanzamento a scelta nei due gradi, ma sulla massima sarebbe difficile tornare sopra, senza, ripeto, guastare tutta l'economia della legge; bisognerebbe fare una legge nuova.

Del resto codesto avanzamento a scelta per portare avanti un certo numero di ufficiali relativamente giovani, mi sembra cosa assolutamente necessaria.

Con questa legge, se passasse come sta, gli ufficiali più favoriti dalla scelta arriveranno al generalato al di là dei 50 anni, cioè dopo trent'anni di carriera. Il che è relativamente presto, ma non lo è in via assoluta.

Capisco che nell'esercito prussiano non c'è che un avanzamento a scelta unicamente per gli ufficiali di stato maggiore. E il vantaggio che hanno è, in media, di circa cinque anni.

Qualcuno ha avuto anche il vantaggio della promozione da tenente a capitano di stato maggiore, sono pochissimi; ma qualcuno è arrivato con questo doppio vantaggio ad un guadagno di sette anni.

Ma la grande questione è che nei gradi superiori la eliminazione è fatta con rigore straordinario però se ne risente molto il bilancio delle pensioni.

Allora capisco che non c'è bisogno d'avanzamento a scelta perchè anche quelli che vanno avanti per pura anzianità, sono certi d'arrivare ai gradi più elevati. Ma il collocamento a riposo al di là del grado di tenente colonnello si fa con grande facilità e frequenza e così si fa la strada agli altri giudicati più degni.

In quell'esercito è in onore la norma di rendere lente le promozioni nei gradi inferiori e rapide quelle nei superiori, poichè si ritiene che gli ufficiali abbiano campo di formarsi e di acquistare buone qualità militari, appunto nei gradi inferiori.

È questione di avere un fondo di pensioni molto largo e di non preoccuparsi di caricarlo troppo.

Da noi se si diminuisse molto l'avanzamento a scelta, si aumenterebbe quello per anzianità; ma non vi sarebbe, anche col limite di età, abbastanza diminuzioni nei gradi superiori per ottenere che vi giunga sufficiente numero di individui in età ancora conveniente.

Del resto, ripeto, la maggioranza dell'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo anche in questo col signor ministro.

Forse si potrebbe vedere se mai la proporzione nelle promozioni da tenente a capitano possa essere un po' diminuita.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Mi pare che la Commissione mantenga l'articolo del ministro, cioè l'avanzamento a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Io credo che se il ministro acconsentisse ancora un ribasso nell'aliquota da lui proposta, tutti accetterebbero l'articolo. In tal modo si conserverebbe il principio fondamentale della legge, che è di far arrivare a capitani i tenenti, i quali sono ancora nell'età di poter fare gli studi.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, ministro della guerra. Non mi nascondo che una diminuzione della quota per l'avanzamento a scelta può modificare largamente la portata della legge.

Ma pure, per dimostrare al Senato che io assolutamente ho fatto di tutto per recare in porto questo disegno di legge, sarei disposto a modificare la proporzione riducendola a cinque sestimi per anzianità ed a un sesto a scelta per coloro che si trovano nel primo sesto del rispettivo ruolo d'anzianità.

PRESIDENTE. Dunque il testo dell'articolo in discussione è questo:

Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quarti ad anzianità e di un quarto a scelta.

Per essere promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado.

Il signor ministro propone questo emendamento: che si dica:

« I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quinti ad anzianità e di un sesto a scelta.

« Per esser promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado ».

Pongo ai voti questo emendamento: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 24 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

I maggiori sono nominati fra i capitani del rispettivo quadro e del corpo di stato maggiore nella proporzione di tre quarti ad anzianità ed un quarto a scelta.

Per essere promossi maggiori a scelta i capitani dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado, salvo il disposto dell'art. 38.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Mi sembrava che in principio di seduta l'onor. ministro avesse proposto anche a questo articolo un emendamento nel senso che dove dice i « tre quarti » si dovesse dire « quattro quinti », e dove dice « un quarto » a scelta, dire invece « un quinto »; e nel secondo comma invece di dire « nel primo quarto », si dovesse dire « nel primo quinto ».

PRESIDENTE. Può darsi che il ministro l'abbia detto nel suo discorso, ma a me non ha mandato alcuno emendamento scritto.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Proponerei adunque che l'art. 25 venisse così emendato:

« I maggiori sono nominati fra i capitani del rispettivo quadro e del corpo di stato maggiore nella proporzione di quat quinti ad anzianità ed un quinto a scelta.

« Per essere promossi maggiori a scelta i capitani dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado, salvo il disposto dell'art. 38 ».

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, il signor ministro propone i seguenti emendamenti: al primo paragrafo, dove è detto: « proporzione di tre quarti ad anzianità ecc., si dica: « quattro quinti ad anzianità ed un quinto a scelta.

E nel secondo paragrafo, dove è detto: « nel primo quarto » si dica: « nel primo quinto ».

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi proposte, pongo ai voti questi emendamenti all'art. 25.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Ieri l'onorevole senatore Righi rivolse al ministro un quesito, relativamente a questo art. 26, ed è sul secondo inciso, dove dice: « la promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra ».

Egli ha domandato, che cosa s'intendeva con questo articolo?

Io ho già detto ieri sommariamente che questo non è che riportare da una legge di ordinamento nella sua sede più opportuna, una disposizione già esistente fino dal 1873. -

L'onorevole Morra, però soggiunse giustamente: non basta questo, ma bisogna dire con quali criteri queste nomine sono fatte.

L'onorevole Righi poi ha soggiunto: se voi lasciate l'articolo quale si trova, potrà avvenire che in caso di mobilitazione voi non potrete nominare un generale di esercito.

All'osservazione fatta dall'onorevole Morra, io rispondo che si potrebbe per ora, appunto

perchè siamo in sede di avanzamento, dire che la promozione a generale di esercito, è esclusivamente a scelta, e non può aver luogo che in tempo di guerra.

Questo sarebbe per la modalità di avanzamento.

Questo però porterebbe per conseguenza che il primo inciso dovrebbe essere redatto così: « Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello, a maggior generale ed a tenente generale, hanno luogo esclusivamente per anzianità », e ciò per evitare ogni dubbio sulla interpretazione del primo comma.

Resta la questione del caso di guerra.

In caso di guerra dichiarata il Governo si troverebbe evidentemente nelle condizioni di dover nominare qualche generale di esercito; ma questa nomina non è quella che in fondo in fondo possa preoccupare il Governo nella preparazione dell'esercito per la guerra, perchè come tutti sanno c'è un bollettino di mobilitazione il quale si tiene al corrente per quanto si può, ed in cui sono stabiliti tutti gli alti comandi dell'esercito.

Questi alti comandi non hanno, nè avranno tutti ufficiali del grado corrispondente, per la buona ragione che le nostre cariche in tempo di pace non corrispondono ai gradi che ci sono in tempo di guerra.

Per esempio potrebbe avvenire che, quando il comando supremo dell'esercito non fosse assunto proprio dal capo supremo dello esercito, vi fosse destinato un tenente generale, come precisamente è previsto in altro paese.

Ma è giusto che costui non venga lasciato indefinitamente in questa situazione.

I criteri secondo i quali il Ministero ritiene che si dovrebbe fare le promozioni a generale di esercito sarebbero precisamente questi:

O per meriti di guerra, o per ufficiali generali che esercitano il comando di corpi d'armata, o coprono la carica di capo di stato maggiore dell'esercito.

Questi i criteri fondamentali.

Come il Senato ha già udito, e ieri e ieri l'altro, nel nostro quadro di ordinamento manca un grado che corrisponda a quello di comandante d'armata. Convieni istituirlo, ed in questo caso si potrebbe lasciare per ora impregiudicata la questione, stabilendo solamente il modo di avanzamento; e rimandare l'altra questione

al momento in cui si proponesse di colmare questa lacuna che, a mio parere, ed anche, credo; secondo il parere del Senato, è urgente di colmare.

Io direi quindi di lasciare per ora, la dicitura come si trova, aggiungendo che la promozione ha luogo soltanto a scelta, senza dire altro. Ripeto però che mettendo questa aggiunta delle parole: *esclusivamente a scelta*, nel secondo inciso, porta per conseguenza che nel primo si dica: le promozioni a tenente colonnello ed a colonnello, a maggiore generale ed a tenente generale; ecc. ecc....

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pianell.

Senatore PIANELL. L'altro giorno, su questo secondo alinea, chiesi varie spiegazioni alle quali mi pare che l'onorevole ministro non abbia ancora risposto.

Io dissi che, in un decreto del 1849 era stabilito che non potevano essere promossi a generale d'esercito se non coloro che avevano comandato un corpo d'armata in guerra.

Dissi che questa disposizione era tassativa e garantiva il paese, perchè non saprei quale maggior prova possa fare un generale di quella d'aver comandato o di comandare effettivamente un corpo di esercito in tempo di guerra.

Avvenuto cotesto fatto nella vita di un generale, la sua promozione a generale di esercito doveva venire naturalmente.

Domandai perchè a quell'articolo si sostituisse questo, quali ne furono le ragioni e che cosa s'intendeva di stabilire con esso.

L'onorevole ministro ha risposto ad una cosa sola, dicendo che tale dizione non voleva significare altro che questo: che la promozione a generale d'esercito non si doveva fare che in tempo di guerra.

Io chiesi poi anche con quali criteri si sarebbe fatta questa promozione in tempo di guerra.

È necessario chiarire una cosa così importante che riguarda quelli che sono proprio alla testa dell'esercito.

Si è detto: saranno fatti a scelta.

Ma quando si tratta degli ufficiali che sono alla testa dell'esercito, chi farà questa scelta in tempo di guerra e con quali criteri?

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io non potrei che ripetere al Senato quello che ho già detto, che cioè questa disposizione si trova nella legge di ordinamento dell'esercito del 1873 sotto questa forma: che in tempo di pace non hanno luogo promozioni a generale d'esercito.

Nella legge di ordinamento del 1882 c'è anche questa disposizione ripetuta con altre parole, che significano però lo stesso concetto detto diversamente.

Nel 1886 la disposizione fu trasportata nella legge di avanzamento, e fu trasportata con questa forma precisamente all'articolo 32: « la promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra ».

Ed è precisamente quello che è stato riportato nel disegno di legge ora in discussione.

Quali siano le ragioni per le quali nel 1873 e nel 1882 fu messa nella legge di ordinamento, è una questione della quale bisognerebbe fare la storia che io ora non mi sentirei in grado di ripetere, perchè rimonta ad una cosa di 20 anni fa; nè d'altra parte ciò a rigore può molto interessare per il disegno di legge in discussione. Ma la questione però, come ha osservato ieri l'onor. Morra di Lavriano, trova la necessità d'una spiegazione maggiore sul modo di far queste promozioni; visto che questo disegno di legge stabilisce le promozioni che si devono fare, ed in che modo si debbono fare.

Ora io credo per il momento, che non ci sia altro modo che per anzianità o per scelta; e il dire che si fa a scelta vuol dire che il Governo si riserva la maggior libertà per scegliere candidati di questo grado. Ma si potrebbe andare anche più in là, dice l'onor. senatore Pianell, lo so anch'io; ma a questa questione se ne collega un'altra molto importante, e non si saprebbe troppo dove si andrebbe, se si desse adesso una maggiore spiegazione di quest'articolo, senza saper prima quale soluzione pratica avrà il quesito importante che rimane insoluto per ora.

Io credo che si potrebbe compromettere una cosa, perchè la questione potrebbe forse variare secondo quello che si stabilirà per quel grado intermedio.

Queste questioni, ripeto, sono talmente collegate tra loro, che non mi sembrerebbe questo il momento d'introdurre qualche cosa di più preciso,

Tanto più che questa disposizione trovandosi già nell'antica legge in quel modo, ripeto, la necessità che veramente esiste è quella di stabilire se questa promozione si debba fare per anzianità oppure a scelta. Il resto poco importa.

L'articolo in cui si trova questa disposizione è quello che regola il modo d'avanzamento tra gli ufficiali superiori e generali, cioè l'avanzamento a scelta o ad anzianità, quindi per questo grado io credo si debba dire, che deve essere fatto esclusivamente a scelta, e niente altro.

Io aveva proposto di mettere le parole « ha luogo esclusivamente a scelta » mettendo nel primo articolo la variante.

Senatore PIANELL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Io non posso associarmi alle cose dette dall'onor. ministro. Egli vuole collegare questa questione ad altre; ma questa questione non ha niente che fare colle altre. Qui si tratta della promozione a generale di esercito.

Il ministro dice: ma che cosa si può fare? mettere questo grado a scelta o per anzianità?

Io non potrei certo sostenere che questa suprema promozione si debba fare per anzianità. Ma in quanto a farla a scelta, io osservo che per le promozioni di tutti i gradi, nella legge sono stabilite le garanzie, ed i modi con cui si debbono fare; quando poi si arriva all'apice della carriera si dice soltanto: il Governo si riserva di poter fare a scelta questa promozione.

Mi pareva più saggia e completa la legge precedente la quale stabilisce che, per essere promosso a generale d'esercito, bisognava aver comandato un corpo d'esercito in guerra.

Io proprio non posso essere soddisfatto della risposta del ministro; non posso ammettere che questo articolo resti così vagamente nella legge in discussione e sia messo in dipendenza d'altre cose che non hanno nulla da fare con esso. Non si può indagare il come, il quando, il perchè quell'articolo fu introdotto nella legge, con la quale non aveva relazione alcuna?

Veramente qualche ragione vi deve essere stata.

È una cosa che deve toccare l'amor proprio degli ufficiali generali dell'esercito ed è un procedimento che ha bisogno di essere chiarito.

Per quanto io abbia male espresso il mio pensiero, sono certo che alla somma perspicacia dell'on. ministro, non è rimasto oscuro; e quindi aspetto dalla sua cortesia una risposta concreta.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Comincerò dal rispondere alle ultime parole del senatore Pianell che ha detto che il Ministero quasi quasi ha meno riguardi verso gli alti gradi dell'esercito.

Non credo che si possa dire una cosa simile, poichè il Ministero non ha fatto altro che prendere una disposizione di legge esistente e riprodurla nel suo disegno di legge.

Questa osservazione non posso fare a meno di rilevarla, poichè io credo che non si possa dire al ministro della guerra che sia stato in qualsiasi circostanza meno riguardoso verso chicchessia, e specialmente verso le più alte autorità dell'esercito; e mi duole assai sentire una cosa simile.

Ripeto che l'articolo esisteva nella legge del 1873, che fu trasportato in quella del 1882, e che fin dal 1886 si riconobbe che la sua sede più opportuna sarebbe stata in una legge di avanzamento. Infatti il Senato votò questo articolo nella legge del 1886, ed oggi per rispettare una volontà già manifestata io l'ho riprodotto.

Ieri mi si fece dall'on. Morra un'osservazione, che si collega allo spirito dell'art. 26, riguardante la promozione a scelta ai gradi generali. Ora ne tengo conto nell'art. 30 del progetto di legge, e credo che più di ciò non possa farsi.

L'on. Pianell vorrebbe che io andassi a rivangare l'origine dell'articolo, che discutiamo; anzi ha detto che si poteva certamente aver capito a che cosa egli abbia alluso. Confesso che i precedenti della quistione non mi sono noti, ufficialmente. Io ho trovato che già una legge esisteva, e quando fu fatta quella legge io non era ancora deputato, e tanto meno uomo politico.

Potrei soltanto farne la storia successiva, ma andare più in là, come forse vorrebbe l'onorevole senatore Pianell, mi pare che non sia conveniente mentre pende ancora una questione relativa al riparto del quadro superiore dell'esercito. Neppure sarebbe opportuno farne una questione di sostanza, poichè è universalmente riconosciuta la necessità di introdurre un grado intermedio fra quello di tenente generale e di generale d'esercito. Siccome ciò è allo studio, e siccome ho detto ieri che il Governo se ne preoccupa, e cerca di risolvere la quistione nel più breve termine, così prego il senatore Pianell di volere attendere per non pregiudicarla.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pianell.

Senatore PIANELL. Quando si è trasportato questo articolo nella legge che ora discutiamo vuol dire che il ministro l'ha fatto suo, dunque sulla portata di questo articolo mi pare che il signor ministro dovrebbe esser in caso di dare spiegazioni.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

Senatore PIANELL. Io, vedendo che le mie ragioni non sono ascoltate, nè prese in considerazione, poichè alla questione che fo io se ne mette di fronte un'altra che non ha relazione con la mia, mi ridurrò a fare una proposta al Senato, quella cioè di ristabilire l'articolo del decreto del 1849.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Il Ministero ha fatto suo questo articolo riproducendolo dall'altra legge, ma ho già detto anche prima, rispondendo a quesiti fattimi dall'onorevole senatore Pianell e rispondendo in parte all'onorevole senatore Morra, che il concetto che si faceva il Ministero di questo articolo era che, avvenendo una guerra, il Governo avrebbe potuto nominare dei generali di esercito, e si sarebbe servito in questa nomina del criterio dei comandi supremi ed anche dei meriti di guerra. Però evidentemente, al principio di una campagna quel secondo criterio dei meriti di guerra non si può ancora adottare, e quindi il Governo intende in questa nomina del generale di esercito di poterla fare secondo due concetti: uno che è impossibile, come ho detto,

in principio di una campagna ed è per merito di guerra, e l'altro che è invece possibile, perchè è quello relativo all'impiego dei nostri ufficiali generali in campagna.

Questo ho detto prima, e ripeto ora, circa il modo d'intendere questo articolo che il Ministero ha fatto suo.

In quanto alla proposta che fa l'onorevole senatore Pianell, io devo con rincrescimento dirgli che non potrei acconsentirvi senza mature riflessioni, perchè egli capisce che si tratta qui di una disposizione che figura in varie leggi nostre e specialmente su quella dell'ordinamento del regio esercito; dunque è stato introdotta dietro discussione che ha avuto luogo nel Parlamento, e che ha avuto la sua ragione d'essere.

Io non posso quindi accettare una proposta di questo genere, la quale ha molta importanza, sarà stata più o meno opportuna l'inserzione nella legge di questa disposizione, io non vado a ricercarlo, ma l'onorevole senatore Pianell in questo momento mi domanda una cosa che mi spiace assai dovergli ripetere che non posso fare.

PRESIDENTE. Onorevole Pianell, mi è parso che ella voglia fare una proposta; la prego di mandarmela in scritto.

Senatore PIANELL. Sì, signore.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pianell manda al banco della presidenza una proposta che suona così:

« Domando che il secondo alinea dell'art. 26 sia sostituito da quello analogo che esisteva nella precedente legge nei termini precisi della legge stessa ».

Faccio riflettere all'onorevole Pianell che, secondo l'articolo 49 del regolamento non si può mettere in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizione da formularsi.

Quindi io ho bisogno di una proposta concreta per l'articolo che l'onorevole Pianell vorrebbe emendato.

Senatore PIANELL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIANELL. Siccome in questo momento non ho presente il testo del decreto, nè vorrei far perdere tempo al Senato, domando la sospensiva, per potere domani riprodurre la mia proposta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pianell propone che questo articolo 26 sia sospeso affinché egli possa concretare la sua proposta e l'Ufficio centrale riferire sulla medesima.

Pongo ai voti la sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

Alle due pomeridiane. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito (*Seguito*);
Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

La seduta è sciolta (ore 6 'pom.).